

rispettivamente al Piezo 9 [...] e al Piezo 2

- Che il Comune di Melendugno, in persona dello scrivente, allarmato dalla situazione, rappresentata da TAP (il 14.6.2018) solo a distanza di mesi dal campionamento (avvenuto per il Piezo 9 in data 21 novembre 2017 e per il Piezo 2 in data 12 marzo 2018) e dall'ottenimento dei risultati di superamento delle soglie di CSC comunicate da TAP per i due citati Piezometri (Piezo 2 e Piezo 9), chiedeva l'intervento di Arpa, Asl e Provincia di Lecce, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di eseguire i controlli necessari per avere una situazione aggiornata su tutti i piezometri.

- che con nota prot. n. 34822 del 19.6.2018 il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce al fine di pianificare le conseguenti attività di indagine ai sensi del citato art. 245 del d.lgs. n. 152/06 convocava un Tavolo tecnico chiamando a parteciparvi tutti gli Enti coinvolti.

- che in quella sede, dalla documentazione predisposta da TAP per il citato Tavolo tecnico, (la cui copia non è stata ancora trasmessa né consegnata ai partecipanti al Tavolo), il comune di Melendugno apprendeva che GIÀ DA MESI SUSSISTEVA UN PROBLEMA DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE PER SVARIATI PIEZOMETRI, in particolare che il superamento delle CSC non s'è verificato solo per il Piezo 2 e il Piezo 9 ma anche per il Piezo 3, il Piezo 4 (ormai dismesso) e il Piezo 7, nessun superamento veniva invece riportato da TAP per il Piezo 6 e per il Piezo 8.

Rilevato

- che in data 10 luglio 2018, con nota prot. N. LT-TAPIT-ITSK-01364, TAP inviava i risultati del monitoraggio, relativi a campionamenti del 12.3.2018:

- che i nuovi risultati, da una parte confermavano il superamento delle CSC del Piezo 2 Piezo 9, il Piezo 3 e il Piezo 7 (oltre all'ormai dismesso Piezo 4) e, dall'altra, rivelavano per la prima volta che il superamento delle soglie di CSC sussisteva anche per un ulteriore Piezometro, il Piezo 6.

- che con successiva nota, prot n. LT-TAPIT-ITSK-01366, in data 13.07.2018, Tap inviava i risultati di ulteriori monitoraggi, relativi a campionamenti del 19.06.2018 da cui si evinceva il superamento delle CSC del Piezo 3, Piezo 7 e Piezo 9 per i parametri di Nichel, Nitrati (Azoto Nitroso), Cromo VI, Solfati e Arsenico;

Dato atto

- che si definiscono concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica;

- che al momento non si conoscono gli effetti che tali contaminazioni possono avere sulla salute e incolumità pubblica e sull'ambiente circostante;

- che vi è il concreto rischio che le ulteriori attività di cantiere (che peraltro dovrebbero essere state sospese dal 01 giugno e per tutta la stagione estiva, come da cronoprogramma autorizzato e comunque fino al 30 settembre) previste ed effettuate alla data odierna e nel più immediato futuro, possano compromettere irrimediabilmente il suolo, il sottosuolo e la falda o comunque danneggiare il delicato ecosistema dell'area interessata.

Visto il prot. n. 105519 del 19.07.2018 dell'ASL Lecce, acquisito al n. 17140 del 19-07-2018, trasmesso a seguito della comunicazione TAP, acquisita dal Dipartimento di prevenzione in data 16-07-2018, che evidenziava uno sfioramento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione dei metalli Cromo, Nichel e Arsenico) su Piezo 3, Piezo 7 e Piezo 9;

Vista la comunicazione di TAP, acquisita al protocollo generale del comune al n. 17251 del 23-07-2018, con la quale si evidenziano i superamenti delle soglie per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 3, il Cromo sul Piezo 7, il Nichel e l'arsenico sul Piezo 9, il Nichel sul Piezo 10 (prelievi eseguiti il 27 ed il 29 giugno); il superamento della soglia per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 7 (prelievo eseguito in data 10-07-2018);

Ritenuto di dover intervenire in via cautelativa a tutela dei rischi per l'ambiente e la salute umana e per l'igiene pubblica vietando, nelle more delle determinazioni che dovranno essere assunte di concerto con le competenti altre autorità, l'emungimento delle acque dai pozzi, autorizzati e non, insistenti nell'area posta a m. 500 a destra e a sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata;

Visto il D. Lgs. N. 152/2006, recante Norme in Materia Ambientale,

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui " .. in caso di emergenze sanitarie o di